

COMUNE DI SALICE SALENTINO
PROVINCIA DI LECCE
IL REVISORE UNICO

Verbale n. 2 del 24/07/2023

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n°21 del 20/07/2023 avente ad oggetto: “Modifica piano triennale del fabbisogno del personale dell’Ente per gli anni 2023/2025, approvato con deliberazione di G.C. n. 69 del 15.5.2023”.

L’anno duemilaventitre, il giorno 24 del mese di luglio, il sottoscritto dott. Giovanni Ammaturo, nominato Revisore Unico del comune di Salice Salentino con delibera del consiglio comunale n°38 del 18/07/2023, ha acquisito a mezzo posta elettronica in pari data la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n°121 del 20/07/2023 avente l’oggetto di cui sopra.

IL REVISORE UNICO

Richiamato che l’art.239 del D.lgs 18 agosto 2000 n°267, è stato modificato dall’art.3, comma 1, lett. O) della legge 7 dicembre 2012 n°213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n°174), secondo cui l’organo di revisione esprime parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;

Vista la deliberazione di Giunta n°69 del 15/05/2023 con la quale è stata approvata la modifica del piano triennale del fabbisogno del personale dell’Ente per gli anni 2023/2025 nei termini che seguono:

Assunzioni a tempo indeterminato

Anno	n.	Regime orario	Area	Sistema di classificazione
2023	1	p.t. 50%	I	Istruttore Amministrativo/contabile
	1	p.t. 50%	F	Funzionario contabile
	1	p.t. 50%	F	Funzionario tecnico
	1	Tempo pieno	F	Funzionario tecnico
Con decorrenza dal 1° giugno 2023, incremento di n. 6 ore settimanali di servizio per n. 1 Istruttore amministrativo				
Anno	n.	Regime orario	Area	Sistema di classificazione
2024	Non si prevedono al momento assunzioni			

Anno	n.	Regime orario	Area	Sistema di classificazione
2025	Non si prevedono al momento assunzioni			

Considerato che l'Ente può, in qualsiasi momento, modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, ove sopravvengano esigenze nuove, tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, ma anche modifiche normative che ne rendano possibile una riconsiderazione;

Visti:

- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

- il co. 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 secondo cui la disciplina è dettata *«anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»;*

- il co. 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal co. 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A*

decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»;

Visto il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, pubblicato sulla GU n. 108 del 27.4.2020:

Dato atto che:

- con determinazione n. 442 del 1.6.2023 si è proceduto, in esecuzione a quanto previsto nella sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 69/2023, all'incremento dell'orario di lavoro settimanale della dipendente Maria Fina - Istruttore Amministrativo di Cat. C1, con contratto a tempo indeterminato e parziale, da 18 ore settimanali a 24 ore settimanali, al fine di meglio assicurare l'efficienza e il buon andamento dell'ufficio Anagrafe e per le motivazioni ivi esposte;

- con determinazione n. 501 del 16.6.2023, in esecuzione a quanto previsto nella sopra richiamata deliberazione di G.C. n. 69/2023 e dell'atto di indirizzo formulato dalla Giunta con deliberazione n. 94 del 8.6.2023, si è proceduto alla ricostituzione del rapporto lavorativo, con decorrenza dal 19 Giugno 2023, con l'Arch. Marco Patruno quale Funzionario Tecnico part-time al 50%, previa verifica del mantenimento del possesso in capo allo stesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego e con riconoscimento al dipendente del trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, per come riclassificati dal CCNL Personale del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Considerato, altresì, che il Comune di Salice Salentino intende attuare il miglior assetto funzionale della struttura organizzativa in coerenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente;

Dato atto che l'impiego a tempo determinato e con orario ridotto dell'unità assunta ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, nel Settore Affari Generali, cui è stata conferita anche la titolarità di posizione organizzativa del settore medesimo, non consente di garantire, vista la quantità e complessità delle funzioni e dei procedimenti di competenza, quella tempestività di risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e servizi comunali, dall'utenza e dalla vigente normativa;

Valutata l'esigenza e l'utilità di apportare una variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa di detto dipendente al fine di conseguire un'articolazione del lavoro meglio rispondente alle effettive esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti procedimenti e atti amministrativi;

Ritenuto quindi di programmare, con decorrenza dal 1° luglio 2023, un incremento di n. 12 ore settimanali di servizio per n. 1 Funzionario amministrativo, attualmente a 24 ore settimanali;

Preso atto delle intervenute dimissioni di n. 1 Istruttore Amministrativo con decorrenza dal 1° agosto 2023;

Ritenuto, pertanto, in funzioni degli obiettivi che si intendono realizzare nel periodo di riferimento, di ridefinire la programmazione del fabbisogno di personale modificando quanto previsto con la sopracitata deliberazione n. 69/2023 nel seguente modo:

Assunzioni anno 2023:

Area	N.	Sistema di classificazione	Settore	Modalità copertura	Valore
I	I	Istruttore Amministrativo part-time 50%	Tecnico	scorrimento graduatoria propria o altri Enti, previa procedura di mobilità	11.587,81
F	I	Funzionario contabile part-time 50%	Tributi	scorrimento graduatoria altri Enti, previa procedura di mobilità obbligatoria	12.573,36
F	I	Funzionario tecnico Tempo pieno	Tecnico	Incarico a contratto o convenzione	25.146,71
F	I	Funzionario tecnico part-time 50%	Tecnico	Ricostituzione rapporto di lavoro determinazione n. 501/2023	12.573,36
Totale					61.881,24

ULTERIORI MISURE PROGRAMMATE ANNO 2023

- con decorrenza dal 1° agosto 2023, incremento di n. 12 ore settimanali di servizio per n. 1 unità a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Assunzioni anno 2024:

Area	N.	Sistema di classificazione	Settore	Modalità copertura	Valore
Non si prevedono al momento assunzioni					

Assunzioni anno 2025:

Area	N.	Sistema di classificazione	Settore	Modalità copertura	Valore
Non si prevedono al momento assunzioni					

Richiamati i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;

Dato atto che:

- il Responsabile del Settore Finanziario ha provveduto a determinare il valore soglia per le nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2023, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 sulla base dei dati degli ultimi tre rendiconti approvati (2019/2021);

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Salice Salentino appartiene alla fascia demografica E (popolazione al 31.12.2022: n. 7.809 abitanti);

- che, sulla base della Tabella 1 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 26,90%;

- che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2020-2022, il valore della soglia percentuale per il Comune di Salice Salentino è pari al 20,52%, come verificabile dal prospetto (All. 1), allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tale valore percentuale è sotto al valore soglia di virtuosità del 26,90% e, pertanto, il Comune di Salice Salentino si colloca nella prima fattispecie delle casistiche applicative "Comuni con bassa incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è riconosciuta una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato";

Verificato che il limite di spesa per il personale da applicare nell'anno 2023 risulta essere pari a € 1.451.038,55;

Verificato, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Verificato, infine, il rispetto del limite di spesa del personale (d.l. n. 90/2014, art. 3, co. 5bis) corrispondente alla media triennale 2011-2013 pari a € 1.408.307,77;

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che, dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12.3.1999, n. 68;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 del 15.3.2021 di approvazione del Piano di azioni positive per il triennio 2021/2023;

Atteso che questo Ente registra un rapporto popolazione/dipendenti al 31.12.2022 inferiore al valore medio definito dal DM 10 aprile 2017 e pari, per la classe demografica di riferimento, a 1/159;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 137 del 20.12.2017;

Richiamato altresì il C.C.N.L. stipulato il 16.11.2022 per il personale del comparto Funzioni Locali;

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 307 del 18.4.2023 con la quale si è proceduto a reinquadrare tutto il personale in servizio alle dipendenze dell'Ente alla data del 1.4.2023 nel nuovo sistema di classificazione (Aree), con attribuzione a ciascun dipendente del rispettivo profilo professionale e del relativo stipendio tabellare, con diritto al mantenimento delle differenze stipendiali in godimento ai sensi dell'art. 78, comma 3, lett. a) e b), del CCNL 16.11.2022;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'art. 6, co. I, del D.lgs n°165/2001 e ss.mm. e ii;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49, co. I D.lgs 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n°121 del 20/07/2023.

Il Revisore Unico
Dott. Giovanni Ammaturo

